

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 giugno 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43.

Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna ..... Pag. 2

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 65.

Legge finanziaria per l'anno 2002 ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 66.

Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2002, n. 1.

Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, recante istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità fra uomo e donna: modificazioni .... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2002, n. 2.

Soppressione del comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del difensore civico regionale ..... Pag. 12

#### REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2001, n. 5.

Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne. Pag. 14

#### REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 19.

Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l'esercizio di interventi sostitutivi - individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - norme in materia di parcheggi pertinenziali - modifiche alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n. 8 ..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2002, n. 1.

Modifica al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, concernente: «Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni» ..... Pag. 22

#### REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 18.

Disciplina del commercio su aree pubbliche ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2001, n. 19.

Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - art. 26 ..... Pag. 29

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43.

### Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 170 del 27 novembre 2001)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti collettivi nazionali, sono regolamentati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

##### Art. 2.

*Ruoli organici del consiglio e della giunta*

1. Il personale, in attuazione dello statuto e nel rispetto dei principi fondamentali disposti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, è distinto nei due ruoli organici del consiglio e della giunta regionali.

2. Tutte le competenze in materia di personale, di organizzazione e di collaborazione professionale che la legge attribuisce alla giunta spettano all'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto riguarda la relativa struttura.

#### TITOLO II ORGANIZZAZIONE

##### Capo I

##### STRUTTURA ORGANIZZATIVA

##### Art. 3.

*Struttura organizzativa*

1. La struttura organizzativa della Regione è articolata in:

- a) direzioni generali;
- b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.

2. La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio, per i rispettivi ambiti di competenza, determinano:

- a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;
- b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;

c) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;

d) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale.

3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2 possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale, e individuarne la denominazione e la competenza.

##### Capo II

##### STRUTTURE SPECIALI

##### Art. 4.

*Gabinetto del presidente del consiglio*

1. Il gabinetto del presidente del consiglio è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite al presidente del consiglio dallo statuto e dalle altre norme regionali.

2. Il gabinetto del presidente del consiglio è preposto in particolare all'esercizio delle funzioni e attività dei consiglieri regionali, ai rapporti con le assemblee parlamentari nazionali ed estere ed inoltre alle iniziative di comunicazione istituzionale e di divulgazione legislativa.

3. La direzione del gabinetto del presidente è affidata al capo di gabinetto.

##### Art. 5.

*Gabinetto del presidente della giunta*

1. Il gabinetto del presidente della giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al presidente della giunta regionale dallo statuto e dalle leggi.

2. Il gabinetto del presidente è costituito dalle strutture preposte in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione delle attività politico-amministrative della giunta, ai rapporti con gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della programmazione e dell'utilizzo delle risorse comutarie, nonché al coordinamento dell'attività di comunicazione istituzionale.

3. La direzione del gabinetto del presidente è affidata al capo di gabinetto.

##### Art. 6.

*Struttura di controllo strategico*

1. Ai fini del controllo di cui all'art. 54 è istituita una apposita struttura speciale alle dirette dipendenze della giunta regionale, che ne disciplina il funzionamento.

##### Art. 7.

*Segreterie particolari*

1. Con le modalità previste all'art. 9, i collaboratori necessari per l'espletamento delle attività di segreteria sono posti a disposizione:

- a) del presidente del consiglio regionale, dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio, dei presidenti delle commissioni consiliari;
- b) del presidente della giunta, del vice-presidente della giunta e degli assessori.

##### Art. 8.

*Segreterie dei gruppi consiliari*

1. I gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, segreteria. L'ufficio di presidenza del consiglio assume l'atto di cui all'art. 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica dei gruppi, l'esigenza comune ad ogni gruppo dell'esercizio effettivo delle proprie funzioni.

## Art. 9.

*Personale delle strutture speciali*

1. Il personale assegnato alle strutture speciali della giunta e del consiglio è aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni organiche.

2. La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio, per quanto di rispettiva competenza, definiscono:

a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;

b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale, inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.

3. Alle nomine del personale da assegnare ai gabinetti dei presidenti, alla struttura di controllo strategico e alle segreterie, sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli organici regionali, provvede:

a) il presidente della giunta con proprio decreto per le strutture speciali della giunta;

b) l'ufficio di presidenza del consiglio, con proprio atto, per le strutture speciali del consiglio e le segreterie dei gruppi consiliari.

4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli organici regionali si provvede:

a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello statuto;

b) con il comando di personale da altre pubbliche amministrazioni.

5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del capo di gabinetto dei presidenti sono determinati con i criteri dell'art. 43, commi 3 e 4.

6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma 4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio è invece definito ai sensi del comma 7.

7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio determinano congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al riconoscimento dell'emolumento spettante.

8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle strutture speciali si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilità dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie.

9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del gabinetto, della struttura di controllo strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.

10. Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dal presidente della giunta o dall'ufficio di presidenza del consiglio su motivata richiesta dei titolari degli organi indicati al comma 3.

11. La giunta e il consiglio mantengono indisponibili, nelle relative dotazioni organiche, un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle rispettive strutture speciali. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture organizzative dell'uno e dell'altro organico.

## Capo III

## DOTAZIONI ORGANICHE DELLE STRUTTURE ORDINARIE

## Art. 10.

*Dotazioni organiche*

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio determinano, ciascuno per le rispettive dotazioni organiche:

a) il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

b) la dotazione organica complessiva;

c) la ripartizione del tetto di spesa tra le direzioni generali ed eventuali altre articolazioni organizzative.

2. Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 dicembre 1997, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

## Art. 11.

*Revisione della dotazione organica*

1. La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio procedono, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle proprie dotazioni organiche e delle rispettive strutture organizzative, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di funzioni ad enti locali, dall'attribuzione di attività a soggetti esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.

## Capo IV

## PRESTAZIONI PROFESSIONALI

## Art. 12.

*Prestazioni professionali*

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio disciplinano, per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione da parte dei direttori generali e per la determinazione dei compensi. I relativi atti devono indicare i termini e le condizioni per l'espletamento della prestazione.

2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio inoltre:

a) predispongono all'inizio di ogni anno un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi, motivazioni, tipologie e quantificazione di cui all'art. 33, comma 2, lettera c);

b) redigono un documento consuntivo annuale di tutti gli incarichi di prestazioni professionali conferiti;

c) inviano alla competente commissione consiliare copia dei documenti di cui alle lettere a) e b) e di ogni singolo atto di incarico. Il documento di cui alla lettera a) viene aggiornato dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale.

3. Gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale possono essere conferiti esclusivamente a persone, di specifica e comprovata competenza tecnico-scientifica, che non appartengono al ruolo regionale o che non hanno con la Regione rapporto di servizio a qualunque titolo.

4. Gli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni per il supporto delle strutture speciali sono conferiti dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, fermo restando quanto previsto per i gruppi consiliari dall'art. 6, comma 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32.

5. Gli atti di conferimento di incarichi sono pubblicati per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TITOLO III  
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 13.

*Il rapporto di lavoro*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni legislative.

2. Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

*Capo I*

ACCESSO D'IMPIEGO REGIONALE

Art. 14.

*Modalità di accesso*

1. La copertura dei posti vacanti nell'amministrazione regionale avviene tramite:

*a)* assunzioni dall'esterno mediante procedure selettive ovvero chiamata diretta dalle liste di collocamento nei casi previsti dalla legge;

*b)* mobilità da altre amministrazioni pubbliche;

*c)* procedure selettive per la progressione verticale, ai sensi della normativa contrattuale.

2. Le procedure di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1, sono di norma uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti congiuntamente dalla giunta e dall'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 15.

*Disciplina sulle modalità di accesso*

1. Ferme restando le modalità di accesso previste dalla legge, con regolamento sono individuati, anche per l'area dirigenziale e relativamente alle procedure di accesso di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'art. 14:

*a)* i criteri per l'individuazione dei posti vacanti da riservare all'accesso dall'esterno;

*b)* i requisiti per l'accesso e le tipologie di selezione;

*c)* le competenze e gli ambiti di responsabilità delle commissioni esaminatrici;

*d)* i posti e le funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili per l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.

2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva:

*a)* le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di individuazione dei relativi membri, nel rispetto dell'art. 35, comma 3, lettera *e)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle disposizioni in materia di pari opportunità; dette commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;

*b)* i criteri di redazione dei bandi;

*c)* le procedure di selezione;

*d)* i criteri di valutazione dell'esperienza professionale laddove richiesta;

*e)* ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle procedure fino all'approvazione della graduatoria da parte del dirigente competente in materia di personale.

3. L'assunzione effettuata senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e dai regolamenti è nulla di diritto.

4. Nei processi selettivi il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.

5. Il dipendente già inquadrato nei ruoli regionali non effettua il periodo di prova tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

6. La Regione invita i soggetti di cui all'art. 14, comma 1 lettera *a)* a presentare la documentazione e a sottoscrivere il contratto individuale nei termini stabiliti dal contratto collettivo.

Art. 16.

*Approvazione della graduatoria*

1. Il dirigente competente in materia di personale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori delle procedure selettive di cui all'art. 14.

2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero di posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso.

3. La Regione e gli enti locali dell'Emilia-Romagna possono stipulare accordi per utilizzare le graduatorie dei candidati risultati idonei ad un concorso bandito da un singolo ente. Ogni accordo stabilisce le condizioni per l'utilizzo della graduatoria e l'eventuale onere a carico dell'ente che ne fruisce. Dell'accordo dev'essere dato atto nel bando di concorso.

4. La graduatoria approvata è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 17.

*Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale*

1. I requisiti minimi per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:

*a)* il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;

*b)* cinque anni di esperienza professionale maturata nelle amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea oppure in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non dirigenziale.

Art. 18.

*Copertura dei posti della qualifica dirigenziale mediante contratti a tempo determinato*

1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del quindici per cento delle donazioni organiche del consiglio e della giunta regionali.

2. Per le assunzioni di cui al comma 1 si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza del consiglio, per le rispettive dotazioni organiche. Della predetta deliberazione è data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.

3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore generale, la deliberazione di cui al comma 2 è adottata su proposta del direttore della direzione generale interessata.

4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:

*a)* possesso del diploma di laurea;

*b)* comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.

5. Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

*Capo II*DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE  
DEL RAPPORTO DI LAVORO

## Art. 19.

*Incompatibilità*

1. È incompatibile con il rapporto di lavoro di cui all'art. 13:

a) l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali;

b) l'assunzione di cariche in società con fini di lucro, con esclusione di quelle a partecipazione pubblica;

c) la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.

2. Non sussiste l'incompatibilità di cui al comma 1 per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale. Le specifiche ipotesi ed i limiti per lo svolgimento delle attività extra-istituzionali del personale a tempo parziale sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento vigente, dall'atto di giunta di cui al comma 4.

3. Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro oppure in società con fini di lucro a partecipazione pubblica. L'autorizzazione viene concessa dopo avere verificato la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con la Regione e sempre che non ostino ragioni di opportunità particolarmente in relazione all'esigenza di assicurare la trasparenza dell'operato dell'amministrazione.

4. La giunta, con propria direttiva:

a) determina i dirigenti competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 nonché i criteri oggettivi a cui attenersi per tale rilascio;

b) individua le tipologie di incarichi che, per le loro caratteristiche, si intendono autorizzati decorso un determinato lasso di tempo dalla domanda senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o una richiesta di ulteriori elementi di valutazione.

5. Il dirigente competente in materia di personale diffida il dipendente per il quale sussista una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ad eliminare tale situazione fissandogli un termine. Qualora il dipendente non comunichi l'avvenuta cessazione della causa di incompatibilità entro il termine fissato, il direttore generale competente in materia di personale dispone la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa. E peraltro fatta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilità, l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

6. Con la direttiva di cui al comma 4 la giunta istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo, con indicazione dei relativi compensi e ne individua le modalità di tenuta e di accesso.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il dipendente regionale sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione.

8. Nel caso di rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 18 deve essere sospeso, per un periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro con la Regione, lo svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti, nonché lo svolgimento di prestazioni professionali, salvo quanto stabilito al comma 3.

9. Il dipendente ha diritto, a domanda, ad essere collocato in aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un contratto dirigenziale o relativo alle funzioni direttive a tempo determinato presso la pubblica amministrazione.

## Art. 20.

*Onnicomprensività della retribuzione*

1. La retribuzione del personale è determinata dai contratti collettivi e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in rappresentanza della Regione o in ragione del proprio ufficio.

2. La retribuzione del personale con qualifica dirigenziale remunera gli incarichi conferiti dalla Regione o su designazione della stessa, con i limiti e secondo i criteri stabiliti con la direttiva della giunta regionale di cui all'art. 19, comma 4.

3. I compensi dovuti da terzi nei casi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti direttamente alla Regione e confluiscono nelle risorse destinate al relativo trattamento economico accessorio.

## Art. 21.

*Infermità per causa di servizio*

1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a causa di servizio può richiedere il riconoscimento di un equo indennizzo secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.

## Art. 22.

*Mobilità interna e con gli enti dipendenti*

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva criteri e modalità per l'attuazione della mobilità interna, ivi compresa quella tra i due organici del consiglio e della giunta.

2. I criteri e le modalità di mobilità tra la Regione e gli enti dipendenti è disciplinata con apposite intese.

*Capo III*

## IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI

## Art. 23.

*Responsabilità dei dipendenti regionali*

1. Ai dipendenti regionali si applica la normativa vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa e contabile per i dipendenti civili dello Stato.

## Art. 24.

*Responsabilità disciplinare*

1. Ai dipendenti regionali si applicano l'art. 2106 del Codice civile, l'art. 7, commi 1, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e le norme dei contratti collettivi di lavoro in materia di responsabilità disciplinare.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 19 e ferma restando la definizione dei doveri dei dipendenti ad opera del codice di comportamento di cui all'art. 25, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi di lavoro.

## Art. 25.

*Codice di comportamento*

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, sentite le rappresentanze sindacali e le associazioni di utenti e consumatori, adottano congiuntamente un codice di comportamento per i dipendenti della Regione.

2. Il codice di cui al comma 1 costituisce specificazione e adattamento alla realtà regionale del codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Il codice è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e deve essere consegnato al dipendente al momento dell'assunzione.

4. Il dirigente competente in materia di personale organizza attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione del codice.

## Art. 26.

*Procedimento disciplinare*

1. Le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni disciplinari sono attribuite alla dirigenza.

2. Le sanzioni disciplinari del licenziamento, con preavviso e senza preavviso, sono irrogate dal direttore generale competente in materia di personale.

## Art. 27.

*Impugnazione delle sanzioni disciplinari*

1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. In alternativa le sanzioni possono essere impugnate attraverso le procedure di conciliazione o arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali.

3. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio istituiscono congiuntamente il collegio arbitrale di disciplina, di cui all'art. 55, commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ne regola le attività.

## Capo IV

## ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

## Art. 28.

*Cause di estinzione*

1. Il rapporto di lavoro si può estinguere in particolare, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, per le seguenti cause:

a) dimissioni;

b) collocamento a riposo;

c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile;

d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di compimento;

e) risoluzione del rapporto in caso di inabilità permanente;

f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, su proposta o previo parere del direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente interessato.

3. Nel caso di cui alla lettera f) il recesso è disposto dal direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente interessato.

4. Qualora si tratti di direttore generale o di dirigente assunto ai sensi dell'art. 18, la risoluzione del rapporto di lavoro è disposta dalla giunta regionale.

5. Le persone già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna e cessate dal servizio per dimissioni volontarie o per licenziamento per motivi oggettivi possono essere riassunte su loro richiesta. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva le condizioni e le modalità per tale riassunzione. Non può in ogni caso essere riassunto il dirigente che ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro beneficiando di agevolazioni economiche.

## Art. 29.

*Collocamento a riposo*

1. Il dipendente è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Viene altresì collocato a riposo d'ufficio il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

## TITOLO IV

RELAZIONI SINDACALI, PARI OPPORTUNITÀ  
E PARTECIPAZIONE

## Art. 30.

*Relazioni sindacali*

1. Le funzioni di indirizzo in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva decentrata sono esercitate congiuntamente dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio.

2. La Regione può stipulare protocolli di relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali. I protocolli definiscono i destinatari, le procedure, gli oggetti dell'informazione e della consultazione, nonché le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva e della concertazione, fermo restando il rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.

## Art. 31.

*Partecipazione dei lavoratori*

1. La Regione promuove la partecipazione dei lavoratori alla fase di elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazione del personale, in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.

2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali in materia di organizzazione del lavoro, le direzioni generali convocano incontri periodici con i collaboratori. In ogni caso a richiesta di almeno un quinto dei dipendenti assegnati alla struttura organizzativa a livello di direzione generale, il responsabile della medesima struttura è tenuto a convocare un incontro al fine di esaminare programmi o progetti in tema di qualità del lavoro e dell'organizzazione proposti dai richiedenti.

3. I contratti collettivi di lavoro e i protocolli di relazioni sindacali di cui all'art. 30 possono prevedere ulteriori istituti di partecipazione del personale all'organizzazione del lavoro.

## Art. 32.

*Partecipazione del comitato per le pari opportunità*

1. La Regione consulta il comitato per le pari opportunità sulle misure generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative.

2. Al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nonché dalle direttive della Comunità europea, la Regione organizza periodiche sessioni di incontri, anche su richiesta del comitato.

## TITOLO V

## DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE

## Capo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 33.

*Funzioni della direzione politica*

1. Il consiglio regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio, la giunta ed il suo presidente, nel quadro dell'ordinamento vigente, secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo statuto, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, fissando gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da realizzare nonché adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Agli organi istituzionali di cui al comma 1 spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la quantificazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le direzioni generali;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazioni di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

3. Gli organi istituzionali di cui al comma 1, per i rispettivi ambiti di competenza, oltre alle direttive generali, possono impartire, in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, direttive specifiche per la attività finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente.

#### Art. 34.

##### *Funzioni della dirigenza regionale*

1. Ai dirigenti compete, nel rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dal competenti organi della Regione, secondo le attribuzioni individuate al sensi degli articoli 39 e 40.

2. Ai dirigenti compete, nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

3. Al fine di consentire agli organi istituzionali di adottare le decisioni e fissare le direttive che ad essi spettano, i dirigenti partecipano alla formazione dei piani e dei programmi regionali mediante proposte, analisi di fattibilità ed elaborazione di dati, con riferimento all'ambito di propria competenza.

4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al commi 1, 2 e 3 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche ed espresse disposizioni legislative.

#### Art. 35.

##### *Comitato di direzione della giunta regionale*

1. Presso il presidente della giunta regionale è istituito il comitato di direzione quale organo ausiliario della giunta al fine di garantire il raccordo e la collaborazione fra direzione politica e direzione amministrativa.

2. La giunta determina la composizione del comitato nonché le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso spettanti.

3. Il comitato coadiuva la giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel coordinamento generale delle attività e nell'accertamento dei risultati.

4. Del comitato fanno parte i direttori generali della giunta.

#### Art. 36.

##### *Comitato di direzione del consiglio regionale*

1. L'ufficio di presidenza del consiglio può istituire un proprio organo ausiliario con funzioni analoghe a quelle del comitato di cui all'art. 35, definendone la composizione, le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti spettanti.

#### Capo II

##### FUNZIONI DIRIGENZIALI

#### Art. 37.

##### *Esercizio di funzioni dirigenziali*

1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto stabilito all'art. 47.

3. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione.

4. I dirigenti esprimono parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di atti degli organi politici. La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio con apposita direttiva individuano congiuntamente modalità e competenze per l'espressione dei pareri.

5. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, previa consultazione delle rappresentanze sindacali, individuano, ciascuno per il rispettivo organico, le funzioni dirigenziali delegabili ai funzionari direttivi di elevata responsabilità. Non può essere delegata l'adozione di atti:

- a) che comportano l'assunzione diretta di obblighi a carico della Regione;
- b) che comportano impegni di spesa e accertamento di entrate;
- c) relativi alla valutazione del personale;
- d) relativi a procedimenti disciplinari.

6. È vietata la sub-delega di funzioni spettanti al direttore generale.

#### Art. 38.

##### *Struttura della dirigenza*

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica.

2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, dettano disposizioni di indirizzo, in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali.

#### Art. 39.

##### *Funzioni dei dirigenti*

1. Ai dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spettano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) la formulazione di proposte e pareri ai direttori generali;
- b) l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai direttori generali, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, dei responsabili dei procedimenti amministrativi, e dei responsabili delle funzioni di programmazione e progettazione, di controllo, verifica e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
- e) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai direttori generali.

#### Art. 40.

##### *Funzioni del direttore generale*

1. Il direttore generale, nell'ambito di quanto stabilito negli articoli 33 e 34, esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formula proposte ed esprime pareri alla giunta regionale, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o altri atti di competenza della giunta;
- b) cura l'attuazione dei piani, direttive generali e programmi definiti dai competenti organi regionali;
- c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- d) attribuisce gli incarichi di cui all'art. 44, comma 1;
- e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
- f) istituisce le posizioni di livello non dirigenziale e determina la loro denominazione e la loro competenza;
- g) adotta, nell'ambito dei criteri fissati dalla giunta, gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
- h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- i) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa;

l) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

m) costituisce temporanei gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi organizzativi fissati dalla giunta.

#### Art. 41.

##### *Atti della dirigenza*

1. Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi.

2. Essi sono portati tempestivamente a conoscenza della giunta regionale che può procedere al loro annullamento per motivi di legittimità.

#### Art. 42.

##### *Divieto di avocazione esercizio di controllo sostitutivo*

1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte degli organi istituzionali.

2. In caso di inerzia o ritardo la giunta può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore generale competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, la giunta può attribuire ad altro direttore generale, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza la giunta può procedere alla attribuzione senza contestazione.

3. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di dirigenti dell'organico del consiglio regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio esercita i poteri attribuiti alla giunta regionale dal comma 2, compresa l'individuazione del dirigente competente ad adottare gli atti.

### *Capo III*

#### INCARICHI DIRIGENZIALI

#### Art. 43.

##### *Incarico di direttore generale*

1. L'incarico di direttore generale è conferito dalla giunta, a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.

2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'amministrazione assunte ai sensi dell'art. 18.

3. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabile. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

5. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4 è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.

6. Degli incarichi dei direttori generali è data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.

#### Art. 44.

##### *Altri incarichi*

1. I direttori generali, ciascuno per il proprio settore, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.

2. L'efficacia giuridica degli atti di conferimento di incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni dirigenziali è subordinato all'atto di approvazione della giunta regionale.

3. I provvedimenti di incarico sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 45.

##### *Criteri per il conferimento degli altri incarichi*

1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto del criterio di rotazione e dei requisiti culturali, professionali, attitudinali e di risultato specificati con atto della giunta, adottato congiuntamente con l'ufficio di presidenza del consiglio.

2. Gli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo.

3. Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in relazione alla natura dell'incarico e comunque per non più di cinque anni, e sono rinnovabili.

4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente titolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'art. 18.

5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali, gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra pubblica amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del dieci per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della dotazione organica dei dirigenti.

6. Gli incarichi di natura non dirigenziale sono conferiti secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

#### Art. 46.

##### *Assenza, impedimento, vacanza*

1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore ad un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso direttore generale che individua il proprio sostituto.

2. In caso di assenza o impedimento di altro dirigente, l'incarico di sostituzione è conferito dal direttore generale di settore.

3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.

#### Art. 47.

##### *Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale*

1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

2. La valutazione può essere effettuata in ogni tempo e comunque va effettuata annualmente:

a) nei confronti del direttore generale dalla giunta;

b) nei confronti del dirigente, dal direttore generale o da altro dirigente da cui funzionalmente dipende.

3. Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del controllo strategico e del controllo di gestione.

4. Gli atti sanzionatori conseguenti a valutazione negativa o a grave inosservanza di direttive generali sono adottati dal direttore generale competente in materia di personale, su proposta del direttore generale del settore interessato.

5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o un dirigente assunto ai sensi dell'art. 18, può essere disposto il licenziamento con effetto immediato da parte della giunta regionale, su proposta, nel secondo caso, del direttore generale sovraordinato.

Art. 48.

*Comitato dei garanti*

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio istituiscono congiuntamente il comitato dei garanti, definendone le modalità di scelta e di nomina dei componenti, nonché il funzionamento del comitato stesso, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro e dei principi del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Gli enti dipendenti dalla Regione possono avvalersi del comitato dei garanti previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna.

Art. 49.

*Nucleo di supporto alla valutazione*

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio istituiscono congiuntamente un nucleo di supporto alla valutazione formato da almeno tre componenti; esperti in organizzazione o in tecniche di valutazione del personale. Del nucleo possono far parte anche dirigenti regionali. In casi di particolare complessità il presidente della giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in materia.

2. La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio individuano congiuntamente i compiti da attribuirvi al nucleo e le sue modalità di funzionamento.

Art. 50.

*Revoca degli incarichi dirigenziali e mobilità dei dirigenti*

1. Nel caso di revoca di incarico dovuta a motivate ed eccezionali esigenze organizzative, al dirigente trasferito ad altro incarico può essere conservata la retribuzione di posizione relativa all'incarico revocato, fino alla scadenza naturale stabilita per lo stesso, qualora la retribuzione di posizione relativa al nuovo incarico sia inferiore.

2. La disposizione di cui al comma 1 può essere applicata anche per i dirigenti comandati o distaccati presso organismi cui partecipa la Regione operanti a livello statale o interistituzionale, valutata la particolarità e la complessità delle funzioni da svolgere presso tali organismi. In tale caso la retribuzione di posizione permane per tutta la durata del comando o distacco.

3. Qualora la mobilità dei dirigenti abbia come effetto il passaggio ad una direzione generale diversa, viene disposta dalla direzione generale competente in materia di personale.

*Capo IV*

LA DIRIGENZA DELL'ORGANICO CONSILIARE

Art. 51.

*Poteri dell'ufficio di presidenza del consiglio*

1. I poteri attribuiti alla giunta regionale dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 sono esercitati, per quanto riguarda i dirigenti dell'organico consiliare, dall'ufficio di presidenza del consiglio.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio, nei casi di cui agli articoli 42, comma 2 e 46, comma 1, può individuare, oltre che un direttore generale, anche un altro dirigente.

TITOLO VI  
CONTROLLI INTERNI

Art. 52.

*Tipologia e finalità dei controlli*

1. La Regione utilizza quali strumenti e metodologie di controllo interno:

a) il controllo strategico, per coadiuvare la giunta regionale nell'attività di indirizzo politico-amministrativo e nella valutazione del grado di attuazione degli obiettivi strategici fissati;

b) il controllo di gestione, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati ;

c) la valutazione della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro e in particolare dall'art. 47;

d) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 53.

*Principi del sistema dei controlli*

1. Le tipologie di controllo di cui all'art. 52 devono essere affidate a strutture o a soggetti distinti.

2. Le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato.

3. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano in dettaglio il sistema dei controlli interni.

Art. 54.

*Controllo strategico*

1. Il controllo strategico consiste nella analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. L'attività di controllo strategico è affidata alla struttura di controllo strategico di cui all'art. 6.

3. I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo strategico consegnano alla giunta regionale periodiche relazioni sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della giunta regionale analisi su politiche e programmi specifici.

4. La giunta elabora annualmente un rapporto pubblico sulle risultanze del controllo strategico.

Art. 55.

*Controllo di gestione*

1. Il controllo di gestione è esercitato da una struttura collocata alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia contabile e finanziaria.

2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, stabiliscono le modalità per l'attuazione del controllo di gestione, con particolare riferimento a quanto indicato nell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 56.

*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*

1. La Regione individua e disciplina le forme di controllo di regolarità amministrativa e contabile nonché le strutture preposte all'esercizio di tali funzioni.

2. Salvo i casi previsti dalla legge e dagli atti di disciplina di cui al comma 1, il controllo di regolarità amministrativa e contabile si effettua in via successiva.

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 57.

*Disposizioni transitorie*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

2. Le procedure concorsuali pubbliche avviate per la copertura di posti vacanti previsti dal piano occupazionale 1997/1998 non hanno ulteriore corso dall'entrata in vigore della presente legge, purché non siano già state espletate le relative prove.

3. Ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla adozione della direttiva di cui all'art. 19, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva attuativa dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31.

## Art. 58.

*Enti dipendenti dalla Regione*

1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli atti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del consiglio, dell'ufficio di presidenza del consiglio e della giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. L'eventuale istituzione di una direzione generale può essere approvata dalla giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.

3. Il trattamento economico del personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione è definito dai contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati integrativi stipulati negli enti di rispettiva appartenenza.

4. I contratti collettivi, decentrati integrativi di lavoro disciplinano ogni altra materia rinviata a tale livello dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sono deliberati dalla giunta regionale, acquisito il parere dei consigli di amministrazione, o organi equivalenti, dei singoli enti.

6. Nel dettare gli indirizzi di cui al comma 5 la giunta deve avere come riferimento prioritario il principio di parità di trattamento tra il personale degli enti dipendenti e quello della Regione.

7. Al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione si applicano, se ricorrono i presupposti, le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.

## Art. 59.

*Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1*

1. L'art. 14 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 recante: «Istituzione dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)» è così sostituito:

«Art. 14 (*Personale*). — 1. L'azienda dispone di personale proprio, assunto con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale.

2. L'azienda adotta la dotazione organica, il regolamento di organizzazione, e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa fissato dalla giunta regionale. All'interno di tale limite l'azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al consiglio di amministrazione dell'azienda adottare la dotazione organica dell'ente.

3. Il regolamento di organizzazione prevede altresì le specifiche funzioni del direttore, il quale occupa la posizione dirigenziale più elevata nell'ambito della dotazione organica dell'Azienda.»

4. L'art. 16 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 recante: «Istituzione dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)» è abrogato.

## Art. 60.

*Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16*

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante: «Riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7» è abrogato.

## Art. 61.

*Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50*

1. L'art. 19 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50, recante: «Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46 e della legge regionale 19 luglio 1991, n. 20», è così sostituito:

«Art. 19 (*Personale*). — 1. Le aziende dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale, anche attivando concorsi unici tra le aziende medesime e la Regione.

2. Ciascuna azienda adotta la dotazione organica e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 4. All'interno di tale limite l'azienda gestisce la propria dotazione organica, attiva rapporti di lavoro a tempo determinato e gli incarichi professionali secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme regionali. Spetta al consiglio di amministrazione di ciascuna azienda adottare la dotazione organica dell'ente.»

## Art. 62.

*Interpretazioni autentiche*

1. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 29 che prevede l'erogazione al personale di qualifica dirigenziale della sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da esso percepito a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione.

2. Il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 29, che prevede l'erogazione ai dipendenti collocati nell'area quadri cui vengono assegnate posizioni organizzative della sola retribuzione di risultato in aggiunta al trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che quanto veniva da essi percepito a titolo di indennità area quadri resta assorbito nella retribuzione di posizione.

3. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, che prevede, fino all'entrata in vigore di una diversa disciplina generale dell'istituto previdenziale di cui trattasi per tutto il settore del pubblico impiego, il riconoscimento al dipendenti regionali di un trattamento previdenziale (indennità di fine servizio) pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione mensile lorda, rapportata ad anno, quale allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di servizio, si interpreta nel senso che il medesimo trattamento è riconosciuto, fino alla data dell'opzione, a coloro che scelgono la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 59, comma 56 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000.

4. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58, che prevede che la Regione ponga a suo carico l'eventuale differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo (assunta a minuendo) e quella lorda (assunta a sottraendo), corrisposta a titolo di indennità di premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità, o ad altro analogo titolo, dalla stessa Regione e dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale, si interpreta nel senso che l'indennità di cui al primo comma viene erogata al dipendente regionale che esercita l'opzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e segue i criteri di rivalutazione previsti per l'indennità di fine servizio dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999.

## Art. 63.

*Anticipazione sull'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 58 del 1982*

1. I dipendenti regionali con almeno quindici anni di servizio utile ai fini di cui all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 possono chiedere un'anticipazione non superiore al settanta per cento sull'indennità prevista dalla stessa legge, alla quale avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dalla data della richiesta.

2. La giunta regionale, con proprio atto, definisce le condizioni per avere titolo all'anticipazione di cui al comma 1.

3. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all'art. 1 della legge regionale n. 58 del 1982.

## Art. 64.

*Disposizioni finali*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera g) dello Statuto, per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti del consiglio regionale, la giunta delibera su proposta ovvero acquisito il parere dell'ufficio di presidenza del consiglio.

2. La Regione può promuovere intese con gli enti locali per la costituzione di strutture interistituzionali, ai fini dell'ottimale gestione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza del territorio e gestione dell'emergenza. La costituzione ed il funzionamento di dette strutture sono regolati con legge regionale.

3. Le persone reinquadrate nell'organico della Regione Emilia-Romagna in attuazione delle sentenze del consiglio di Stato, sezione IV n. 960/1996 e Tar Emilia-Romagna, sede di Bologna - n. 186/1999, mantengono il trattamento di fine rapporto maturato e la posizione pensionistica preesistente.

4. Nelle procedure selettive pubbliche indette per l'assunzione di personale a tempo indeterminato è valutata con particolare rilievo l'esperienza maturata presso la Regione Emilia-Romagna tramite i tirocini formativi previsti dalla legge regionale 3 luglio 2001, n. 19 e successive modifiche.

5. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall'art. 5-bis, comma 3 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. A tal fine la giunta regionale definisce le relative modalità di selezione e la composizione delle commissioni esaminatrici.

## Art. 65.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

1) legge regionale 26 ottobre 1981, n. 37 recante: «Indennità di fine servizio da corrispondere al personale privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 152 del 1968»;

2) legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante: «Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione»;

3) legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 recante: «Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali»;

4) legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 recante: «Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti», fatto salvo l'art. 24;

5) legge regionale 20 marzo 1989, n. 7 recante: «Trattamento di missione e di trasferimento del personale della Regione Emilia-Romagna»;

6) legge regionale 13 maggio 1989, n. 13 recante: «Approvazione della normativa risultante dall'accordo intercompartimentale (pubblico impiego) relativa al triennio 1988/1990»;

7) legge regionale 27 aprile 1990, n. 37 recante: «Approvazione dell'Accordo nazionale di comparto per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari»;

8) legge regionale 3 agosto 1990, n. 45 recante: «Revisione della dotazione delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti norme di inquadramento»;

9) legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 recante: «Assunzione in ruolo di divulgatori agricoli»;

10) legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 recante: «Disciplina della dirigenza regionale»;

11) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 48 recante: «Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, in possesso di specifici requisiti»;

12) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 7 recante: «Revisione in diminuzione della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo dell'azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)»;

13) legge regionale 16 novembre 1993, n. 40 recante: «Revisione della dotazione organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai fini dell'attuazione dell'art. 31 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37»;

14) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 11 recante: «Disposizione interpretativa dell'art. 36 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37, concernente l'indennità di funzione dirigenziale»;

15) legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 recante: «Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale»;

16) legge regionale 11 aprile 1996, n. 8 recante: «Disposizioni straordinarie conseguenti alla sentenza del consiglio di Stato, sezione IV, del 4 aprile - 12 giugno 1995, n. 444/95»;

17) legge regionale 9 aprile 1999, n. 2 recante: «Proroga di alcune disposizioni della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 concernente "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale"».

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 3, il comma 3 dell'art. 4, gli articoli 5 e 7 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29 recante: «Indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi - Anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio»;

b) gli articoli 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 recante: «Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale»;

c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 recante: «Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale»;

d) i commi 3 e 5 dell'art. 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 recante: «Funzionamento dei Gruppi consiliari - Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42»;

e) gli articoli 234, 235 e 236 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante: «Riforma del sistema regionale e locale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 novembre 2001

ERRANI

02R0032

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 65.

**Legge finanziaria per l'anno 2002.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 44 del 31 dicembre 2001)

(Omissis).

02R0293

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2001, n. 66.

**Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 31 dicembre 2001)

(Omissis).

02R0294

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2002, n. 1.

**Legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, recante istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità fra uomo e donna: modificazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 9 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, è così modificato:

«A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai membri della commissione è riconosciuta un'indennità mensile di funzione, nella seguente misura: € 1.290 per la presidente, € 620 per le due vice presidenti, € 232 per le altre componenti della commissione. L'indennità è ridotta, secondo i criteri definiti con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, in proporzione alle assenze registrate nelle sedute della commissione, dell'ufficio di presidenza della stessa, dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi della presente legge. Alle componenti della commissione residenti in comune diverso da quello ove ha sede la commissione compete il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i dirigenti regionali».

Art. 2.

L'art. 7, comma 2-ter, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, è così modificato:

«Le componenti della commissione, qualora la commissione stessa lo decida, possono recarsi in missione all'estero per lo svolgimento delle loro funzioni».

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al bilancio interno del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 gennaio 2002

PASSALEVA

(Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 dicembre 2001.

02R0295

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2002, n. 2.

**Soppressione del comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del difensore civico regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 9 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali*

1. Il comitato regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 (disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), è soppresso.

Art. 2.

*Controlli preventivi di legittimità*

1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del comitato regionale di controllo o del difensore civico regionale, provinciale e comunale, cessano di essere esercitati.

2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del comitato regionale di controllo, sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri enti e amministrazioni.

3. L'obbligo degli enti di cui al comma 1 di sottoporre i propri atti al controllo preventivo di legittimità si considera comunque cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione). I procedimenti di controllo in corso, che non siano pervenuti alla decisione di annullamento entro la medesima data, cessano di diritto.

#### Art. 3.

##### *Poteri sostitutivi del difensore civico regionale*

1. Il difensore civico regionale esercita i poteri sostitutivi attribuiti dalla legge statale o regionale; a tal fine provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, tramite nomina di commissario *ad acta*.

2. La competenza del difensore civico regionale è esclusa quando la legge statale o regionale prevede l'intervento sostitutivo di altri organi, o della Regione o di alcuno dei suoi organi istituzionali, ovvero quando la legge statale prevede l'attivazione di procedure esecutive giurisdizionali.

3. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, il difensore civico regionale provvede ad avviare la procedura di nomina del commissario su segnalazione dei soggetti interessati; provvede d'ufficio nei casi previsti dall'art. 4.

4. Nel provvedimento di nomina è stabilito il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il commissario deve provvedere; alla scadenza è ammesso il rinnovo dell'incarico per una sola volta.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

#### Art. 4.

##### *Disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale*

1. Il difensore civico regionale provvede, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, alla nomina del commissario nei casi di mancata adozione, nei termini prescritti dalla legge, del bilancio preventivo, del rendiconto, dei provvedimenti di accertamento dello stato di dissesto, dei provvedimenti di riequilibrio, previsti dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché degli altri atti obbligatori la cui mancata adozione è equiparata dalla legge statale alla mancata adozione del bilancio preventivo.

2. Per gli atti di cui al comma 1, gli enti interessati sono tenuti a trasmettere al difensore civico, entro dieci giorni dal termine prescritto dalla legge, notizia dell'adozione e degli estremi degli atti medesimi.

3. Quando il difensore civico regionale accerta la mancata adozione del bilancio preventivo, verifica se il relativo schema è già stato predisposto dall'organo esecutivo dell'ente e in caso negativo, previa diffida ad adempiere ai sensi del comma 1, nomina un commissario per tale adempimento. Il commissario trasmette lo schema di bilancio all'organo cui compete l'approvazione del bilancio medesimo, dandone comunicazione al difensore civico. Il difensore civico invita l'organo competente ad approvare lo schema predisposto, assegnando a tal fine un termine non superiore a venti giorni; allo stesso modo provvede quando lo schema di bilancio è stato già predisposto dall'organo esecutivo dell'ente. Gli atti del difensore civico sono trasmessi all'ente interessato tramite telegramma, telefax o comunque per scritto con qualunque mezzo idoneo ad attestare la data di ricevimento; quando trattasi di invito all'organo competente ad approvare lo schema di bilancio, copia dell'invito medesimo è notificata ai singoli componenti dell'organo. Se il bilancio non è approvato nel termine assegnato, il difensore civico nomina, nei quindici giorni successivi alla scadenza, un commissario per tale adempimento; la nomina del commissario è comunicata all'ente interessato tramite telegramma, telefax o comunque per scritto con qualunque mezzo idoneo ad attestare la data di ricevimento; in tal caso, dalla data di nomina del commissario cessa il potere dell'organo dell'ente, competente in via ordinaria, di adottare l'atto e il provvedimento è comunicato anche al prefetto ai sensi della normativa vigente.

4. Le procedure di cui al comma 3 si applicano anche nei casi in cui la legge equipara la mancata adozione di altri atti alla mancata adozione del bilancio preventivo. Si applicano, altresì, in caso di mancata adozione del rendiconto, ad eccezione della notificazione ai singoli componenti e della comunicazione al prefetto.

5. Nel caso previsto dall'art. 247 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il difensore civico, quando viene a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, ne verifica la sussistenza richiedendo chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile, assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni; ove ritenga sussistere l'ipotesi di dissesto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto; decorso infruttuosamente tale termine, nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni finali*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 7 luglio 1992, n. 31 (disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), 11 agosto 1993, n. 56 (legge regionale 7 luglio 1992 n. 31. Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali. Modifiche ed integrazioni) e 13 agosto 1998, n. 66 (Modifica della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 «Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali» e della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 «Recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale»).

3. La giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire modalità per l'esecuzione della presente legge, in particolare per la trasmissione degli atti e dei documenti, che si trovano presso il comitato regionale di controllo, al difensore civico regionale o ai dipartimenti della giunta regionale; ove necessario, provvede altresì a regolare i rapporti conseguenti alla soppressione del comitato.

4. Il consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), provvede a dotare l'ufficio del difensore civico regionale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge.

5. Qualora l'ufficio del difensore civico regionale sia vacante, i poteri di cui agli articoli 3 e 4 sono esercitate in via transitoria dal presidente della giunta regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 gennaio 2002

PASSALEVA

(Incarico con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 dicembre 2001.*

02R0296

**REGIONE UMBRIA**

REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2001, n. 5.

**Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 21 novembre 2001)*

La GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

Il seguente regolamento:

**Art. 1.***O g g e t t o*

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di pesca nelle acque interne della Regione Umbria, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2.***Classificazione delle acque pubbliche*

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1998 sono acque principali i seguenti corpi idrici:

- a) lago Trasimeno;
- b) lago di Piediluco;
- c) bacino idroelettrico di Alviano;
- d) bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.

2. Le acque secondarie si suddividono nelle categorie A e B.

3. Appartengono alle acque secondarie di categoria A i corsi d'acqua indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

4. Tutte le acque secondarie non rientranti nella categoria A sono classificate di categoria B.

**Art. 3.***Elenco degli attrezzi consentiti e delle modalità per l'esercizio della pesca professionale nelle acque principali*

1. Gli attrezzi di pesca vanno segnalati e contrassegnati in modo tale che possa essere agevolmente riconosciuto il proprietario.

2. Ai fini del comma 1 ad ogni attrezzo o fila di attrezzi va applicata una targa con evidenziato in modo indelebile un codice identificativo, che indichi, con modalità determinate dalle province, il proprietario ed il tipo di attrezzo.

3. Gli attrezzi privi di contrassegno vengono rimossi a cura degli organi preposti alla vigilanza.

4. Nei giorni festivi e prefestivi, nelle zone destinate a campi di gara, gli attrezzi fissi e gli attrezzi mobili di larga cattura vanno installati rispettivamente a non meno di cinquanta metri e centocinquanta metri dalla riva.

5. Nelle zone individuate dalle province per la pesca notturna alla carpa è vietato installare reti a meno di duecento metri dalla riva.

6. Gli attrezzi consentiti e le modalità per l'esercizio della pesca professionale ed i divieti di pesca nelle singole acque principali sono indicati nella tabella B allegata al presente regolamento.

7. Il pescatore di professione è tenuto a effettuare una costante gestione e manutenzione degli attrezzi di pesca fissi al fine di evitare la morte del pesce pescato di taglia inferiore a quella minima consentita od in periodo di divieto.

**Art. 4.***Elenco degli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica*

1. Gli attrezzi consentiti per esercitare la pesca dilettantistica sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento.

**Art. 5.***Pesca con apparecchi elettrici*

1. La provincia può concedere, per scopo di studio o per interventi finalizzati alla corretta gestione e alla tutela del patrimonio ittiofaunistico, autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica.

2. Nell'atto di autorizzazione vengono indicate la durata della stessa nonché le cautele da osservare per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ittiofauna.

**Art. 6.***Modalità di pesca*

1. Nelle acque principali e in quelle secondarie di categoria B a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di tre canne contemporaneamente, con o senza mulinello, ognuna armata con non più di due ami, con l'uso di esche naturali, e non più di cinque ami, con l'uso di esche artificiali.

2. Nelle acque secondarie di categoria A a ciascun pescatore è consentito l'uso di non più di una canna con o senza mulinello armata con un solo amo, con l'uso di esche naturali, e non più di tre ami o due ancorette, con l'uso di esche artificiali.

3. Nelle acque secondarie di categoria A sono vietati l'uso e la detenzione di uova di salmonidi.

4. Nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria è consentita la pesca con due canne.

5. Ad ogni pescatore è consentito occupare uno spazio complessivo a terra non superiore a quindici metri.

6. Nei casi in cui è previsto il rilascio del pesce, qualora si tratti di esemplari che abbiano ingoiato l'esca, e non sia possibile la slamatura senza arrecare danno al pesce, è fatto obbligo di recidere immediatamente la lenza.

7. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato.

8. La pesca con il sistema della «bottata» o «a scaccio» è vietata.

**Art. 7.***Tesserini di pesca*

1. Ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, nei corsi d'acqua indicati dalle province la pesca è consentita solo ai titolari di licenza di pesca di cui all'art. 28 della legge regionale n. 44/1998 muniti di apposito tesserino, previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 44/1998 rilasciato dalla provincia competente e distribuito dalla provincia stessa o da soggetti da questa delegati.

2. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile ed a durata annuale.

3. Nel tesserino per le specie previste sono registrati immediatamente ed in maniera indelebile:

- a) la data di uscita di pesca;

- b) gli esemplari catturati;
- c) il corso d'acqua in cui è effettuata la cattura;
- d) eventuali altre informazioni che vanno annotate alla fine della giornata di pesca.

4. Il tesserino può prevedere un limite massimo di giornate di pesca.

5. Il tesserino è rilasciato previo versamento di L. 10.000 a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione connesse al tesserino stesso. L'utilizzo dei proventi del tesserino è stabilito dalle province, di intesa con le associazioni piscatorie.

6. Il tesserino deve essere riconsegnato secondo le modalità definite dalle province.

#### Art. 8.

##### *Orario di pesca*

1. In tutte le acque della regione ai possessori di licenza di tipo B è consentita la pesca dall'alba ad un'ora dopo il tramonto, ad eccezione della pesca all'anguilla ed al pesce gatto, che è consentita nelle acque elencate nella tabella D allegata al presente regolamento, fino alle ore ventiquattro, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

2. Nelle zone e con le modalità individuate dalle province competenti è consentita la pesca alla carpa senza limiti di orario, purché esercitata dalla riva e con l'uso della canna.

#### Art. 9.

##### *Epoche di divieto di pesca e limiti di misura e di cattura dei pesci e anfibi*

1. Le epoche dei divieti di pesca, la lunghezza minima nonché i limiti di cattura giornalieri dei pesci e degli anfibi sono indicati nella tabella E allegata al presente regolamento.

2. Su tutto il territorio regionale vige il divieto assoluto di pesca alle seguenti specie:

- a) gambero di fiume italiano (*Austropotamobius pallipes italicus*);
- b) scazzone (*Cottus gobio*);
- c) lampreda (*Lampetra planeri*);
- d) ghiozzo di fiume (*Padogobius nigricans*);
- e) spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- f) granchio di fiume (*Potamon edule*).

3. L'amministrazione provinciale territorialmente competente può effettuare o autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi scientifici, a fini di ripopolamento, per la riproduzione artificiale o per il contenimento di specie infestanti. Le amministrazioni provinciali possono disporre variazioni delle epoche di divieto per determinate specie in relazione a particolari condizioni climatiche che spostino i periodi di riproduzione, nonché divieti temporanei di pesca su singoli corpi idrici o parti di essi, per eventi eccezionali, in riferimento alla tutela del patrimonio ittico.

4. I limiti di cattura giornalieri valgono per la pesca nelle acque secondarie e per i possessori di licenza di tipo B, anche nelle acque principali.

5. È consentita la pesca del gamberetto del Trasimeno (*Palaemonetes antennarius*) per i soli fini dell'innescio sia per la pesca professionale che dilettantistica.

6. È consentita la pesca con uso di pescetto vivo esclusivamente appartenente alle specie vairone, scardola, rovela, alborella e persico sole.

7. Nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno, per le specie barbo e cavedano, vige nelle acque correnti l'obbligo di rilascio immediato o in alternativa la detenzione temporanea in nasse con almeno cinque anelli del diametro minimo di 28 centimetri e la reimmissione del pesce catturato al termine dell'attività piscatoria.

8. La detenzione temporanea di barbi e cavedani in vivo, con le modalità indicate al comma 7, è consentita tutto l'anno anche per pesci di lunghezza inferiore ai limiti previsti nella allegata tabella E.

9. La cattura delle rane è consentita soltanto con l'uso della lenza armata anche con amo, o ancoretta, ed è considerata attività di pesca.

10. È vietata la reimmissione nei corpi idrici degli individui pescati appartenenti alla specie Siluro (*Silurus glanis*).

11. Durante le manifestazioni di pesca agonistica è fatto obbligo di tenere in vita il pesce pescato, detenendolo in cestini con almeno cinque anelli. L'obbligo non vige nei confronti delle specie trota fario e trota iridea.

#### Art. 10.

##### *Modalità di misura*

1. La misura del pesce si effettua considerando l'intervallo compreso tra l'estremità del muso a bocca chiusa e l'estremità della pinna caudale.

2. La misura della maglia si effettua a reti bagnate dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

#### Art. 11.

##### *Impianti di acquacoltura*

1. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra, l'interessato deve presentare apposita domanda di concessione edilizia al comune, contenente la seguente documentazione:

- a) le generalità del titolare della acquacoltura;
- b) la località ove è ubicata l'acquacoltura;
- c) la superficie del terreno sommerso espresso in ettari;
- d) la planimetria dell'area in scala 1:25.000 e mappa catastale in scala 1:2000 con l'indicazione delle particelle interessate dall'impianto e dalle vasche e il disegno tecnico progettuale delle strutture in scala 1:100;
- e) gli accorgimenti tecnici che si intende adottare per garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione delle acque dell'allevamento da quelle del bacino idrografico collegato, anche in relazione al passaggio degli avannotti;
- f) gli accorgimenti tecnici strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione e all'abbattimento del carico inquinante;
- g) le specie ittiche che si intende immettere e allevare;
- h) la presunta produzione e la durata dell'attività;
- i) l'origine delle acque da utilizzare per l'allevamento;
- j) attestato rilasciato dall'organo competente dell'idoneità delle acque all'uso richiesto.

2. Negli impianti di acquacoltura possono essere immesse e allevate la trota iridea, le specie autoctone e le specie esotiche che sicuramente non sono acclimatabili nelle acque della regione o che non determinano impatto negativo sulle comunità ittiche locali.

3. È consentito l'allevamento del pesce Gatto (*Ictalurus melas*) esclusivamente alle cooperative di pescatori di professione dei laghi Trasimeno, Alviano e Corbara, facendo uso di gabbie galleggianti, utilizzando novellame proveniente da cattura effettuata nello stesso lago.

4. Per il rilascio della concessione di acquacoltura, il comune provvede ad acquisire il parere vincolante della provincia, espresso sulla base della documentazione di cui al comma 1, in relazione ai criteri di tutela dell'equilibrio dell'ecosistema acquatico interessato, con particolare riferimento alla fauna ittica presente nel corso d'acqua.

5. In sede di rilascio della concessione il comune ne dà comunicazione all'ASL competente.

Art. 12.

*Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua*

1. L'utilizzo delle acque ai fini della pesca sportiva all'interno di laghetti e specchi d'acqua artificiali, situati all'interno di proprietà private, è disciplinato ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 44/1998.

2. Ai fini del comma 1, l'interessato deve far domanda di concessione alla provincia, dimostrando il possesso dei requisiti sulla base della seguente documentazione:

- a) le generalità del titolare;
- b) la località in cui è ubicato lo specchio d'acqua;
- c) la superficie dello specchio d'acqua;
- d) la planimetria in scala 1:25.000 e la stampa catastale in scala 1:2000, con l'indicazione delle particelle e dello specchio d'acqua;
- e) la concessione di derivazione idrica, se prevista;
- f) le specie che si intendono immettere o allevare;
- g) attestato da parte dell'organo competente di idoneità delle acque all'uso richiesto.

3. In sede di rilascio della concessione la provincia ne dà comunicazione all'ASL competente.

Art. 13.

*Norma transitoria*

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento i concessionari di specchi d'acqua comunicanti con corsi d'acqua superficiali devono garantire l'eliminazione di tutte le specie eventualmente presenti nel laghetto e non comprese nell'elenco di quelle consentite dal programma ittico triennale.

Art. 14.

*Abrogazione di norme*

1. È abrogato il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 3.

Art. 15.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa generale in materia (legge regionale 2 dicembre, 1998, n. 44).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell'Umbria.

Perugia, 12 novembre 2001

LORENZETTI

**Tabella A**

**Elenco delle acque secondarie di categoria A**

Provincia di Perugia	Fiume Nera, torrente Tescio: dalle sorgenti fino a località Ponte Grande (Assisi), fosso Sensati, torrente Tissino, torrente il Rio, torrente Argentina, torrente la Pescia, fiume Corno, fiume Vigi, fiume Sordo, fiume Menotre, torrente Campiano, rio Vaccara, fosso Rumore, fosso Sciola, rio Fergia, torrente Vertola, fiume Chiascio: dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Rasina, fiume Topino: dalle sorgenti fino alla presa idroelettrica di Pieve Fanonica, rio di Capodacqua, fiume Clitunno e derivazioni: dalla sorgente fino alla località Casco dell'Acqua di Foligno, torrente Caldognola, torrente Sentino, fosso Vetorno, torrente Fersinone, fosso Campodonico, torrente Aggia: dalle sorgenti a Marcignano, torrente Assino: dalle sorgenti alla confluenza con il torrente S. Donato, torrente Vaschi, torrente Regnano, torrente Lama, torrente Carpina, torrente Passano.
Provincia di Terni	Fiume Nera: dal confine con la provincia di Perugia (ponte Santiago) a Terni (vecchio stadio di Viale Brin), torrente Monterivoso, torrente Terria, forma del Principe, forma Quattrini, forma di Mezzo, canale la Ferriera; Fiume Velino ed affluenti relativi: tutto il tratto che scorre in provincia di Terni, con esclusione del canale che mette in comunicazione le acque del lago Piediluco con quelle del fiume Velino, limitatamente al tratto che va dal Lago fino al Ponte sulla strada principale della Stazione di Piediluco; Torrente Chiani ed affluenti relativi: dallo sbarramento sito in località Morrano fino alla confluenza con il torrente Paglia; Torrente Fersinone ed affluenti relativi: dalle sorgenti fino al ponte sulla strada provinciale San Vito-Migliano.

## Tabella B

**ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI E DELLE MODALITÀ  
PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE PRINCIPALI.**

**a. Lago Trasimeno**

Dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno nelle zone antistanti spiagge pubbliche, campeggi e darsene, gli attrezzi per la pesca professionale devono essere installati ad una distanza non inferiore a centocinquanta metri dalla battigia.

1) <i>Altana:</i>	per l'altana la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 22, l'altezza massima consentita è di metri 1,50.
2) <i>Altana per carpe:</i>	la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 70, l'altezza massima consentita della rete è di metri 4.
3) <i>Altanella da latterino:</i>	la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 7; l'altezza massima consentita della rete è di metri 1,80.
4) <i>Retino da gamberetti:</i>	la lunghezza massima consentita del diametro o lato maggiore è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5.
5) <i>Tofone con ali da latterino:</i>	l'uso di questo attrezzo con le caratteristiche di seguito specificate è consentito dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno. La misura consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è rispettivamente di mm. 12 e mm. 18; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 5; la misura minima consentita delle maglie della sacca è di mm. 5; la lunghezza massima consentita della guida è di metri 25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4 comprese la guida, le ali e la falda o cappello. Per ciascun tofone è consentito un numero massimo di 5 inganni. Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di almeno metri 20 l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le imbarcazioni. È fatto obbligo segnalare il passaggio tra 2 tofi mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali. I pali di sostegno dei tofi e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri 1,20.
6) <i>Tofone con ali:</i>	la misura minima consentita del lato delle maglie delle ali e della guida è di mm. 18; la lunghezza massima consentita del lato delle ali è di metri 5; la misura minima consentita del lato delle maglie della sacca è di mm. 8; la lunghezza massima consentita della guida è di metri 25; l'altezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 4, compresa la guida e le ali. Per ciascun tofone sono consentiti un numero massimo di 5 inganni. Questi attrezzi possono essere installati in file disposte ad una distanza di metri 100 l'una dall'altra con interruzioni di almeno metri 15 ogni 5 tofoni, per lasciare il passaggio per le imbarcazioni. È fatto obbligo segnalare tale passaggio mediante apposizione di bandierine bianche sui due pali terminali. I pali di sostegno dei tofoni e delle relative guide devono essere in legno e sporgere dalla superficie dell'acqua almeno metri 1,20.
7) <i>Giacchio o sparviero:</i>	la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 5.
8) <i>Bertovello:</i>	senza ali e con uno o più inganni; l'apertura massima consentita della rete è di cm. 80; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 18.
9) <i>Bilancella:</i>	la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
10) <i>Palamite o fila</i>	
11) <i>Nassa per gambero rosso (Procambarus clarkii)</i>	la misura minima consentita del lato delle maglie degli inganni è di mm. 10.

**b. Lago di Piediluco**

1) <i>Arte grossa:</i>	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 80, l'altezza massima consentita della rete è di metri 12; la misura minima consentita del lato delle maglie del sacco è di mm. 10, delle maglie delle ali è di mm. 40, delle maglie all'imbocco delle ali è di mm. 20. Nelle acque del lago può essere usata una sola Arte Grossa.
2) <i>Rete verticale chiara: (detta anche retella da posta o altana):</i>	la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200; l'altezza massima di metri 8; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 24. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a metri 1.600.
3) <i>Martavellone o Cucullo:</i>	l'apertura massima consentita della bocca è di metri 2; la lunghezza massima consentita della mezzarina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 20; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 20, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13. L'altezza massima consentita della rete è di metri 12. L'uso di detto attrezzo è consentito su tutta la superficie del lago, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre di ogni anno. Il numero massimo di martavelloni o cuculli che può essere installato nelle acque del lago è di numero 6 unità.

- 4) *Tramaglio o Tremaglio*: la lunghezza massima consentita della rete è di metri 30 e l'altezza di metri 2; la misura minima consentita del lato delle maglie della rete interna è di mm. 18. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di tramagli è di 10 unità.
- 5) *Bertovello o Bertavello*: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15. L'attrezzo può essere munito di ali la cui lunghezza e altezza massima consentita è rispettivamente di metri 8 e di metri 6, le cui maglie abbiano il lato non inferiore a mm. 20. Nelle acque del lago il numero massimo consentito di bertovelli è di 20 unità.
- 6) *Palamite*: il numero massimo di ami consentiti per ciascuna palamite è di n. 100. Il numero massimo di Palamiti che può essere installato nelle acque del lago è di n. 2 unità.
- 7) *Bilancella*: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.

Dallo sbocco del canale Medio-Nera fino all'altezza delle tribune del Centro nautico (sponda sottostante il paese) è vietato esercitare la pesca professionale ad una distanza inferiore a metri 50 dalla riva nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

È vietato esercitare la pesca professionale nel canale che immette in comunicazione le acque del Lago di Piediluco con quelle del fiume Velino.

È vietato esercitare la pesca professionale allo sbocco del Canale Medio Nera per metri 200.

La Provincia competente, ai soli fini della pesca all'anguilla, può prevedere una deroga a quanto disposto dal comma precedente.

**c. Bacino idroelettrico di Corbara dal fosso della Pasquarella alla diga.**

- 1) *Rete verticale chiara (detta anche retella da posta o altana)*: la lunghezza massima consentita della rete è di metri 200 e l'altezza di metri 8; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 30. L'uso di questa rete è vietato ad una distanza inferiore a metri 70 dalla riva. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del lago non può essere superiore a metri 1800.
- 2) *Martavellone o Cucullo*: l'apertura massima consentita della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima consentita della mezzarina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13, l'altezza massima consentita della rete è di metri 5. Nel bacino idroelettrico di Corbara è consentita l'installazione di non più di 30 martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nel periodo intercorrente dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 31 maggio per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro. Dal fosso della Pasquarella fino al Fosso della Barca, è consentita l'installazione di non più di n. 8 martavelloni o cuculli nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre esclusivamente per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro e, dal 1° gennaio ed il 31 maggio, esclusivamente per la cattura del pesce gatto e del siluro.
- 3) *Bilancella*: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
- 4) *Palamite*: il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 100. Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Corbara è di n. 2 unità.

**d. Bacino idroelettrico di Alviano**

1. *Altana*: la lunghezza massima consentita della rete è di metri 150 e l'altezza massima è di metri 2,00; la misura minima consentita delle maglie è di mm. 30. L'uso dell'altana è vietato ad una distanza inferiore a metri 30 dalla riva. La lunghezza complessiva di tali attrezzi contemporaneamente installati nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano non può superare i metri 1000.
2. *Martavellone o Cucullo*: l'apertura massima della bocca è di metri 1,50; la lunghezza massima della mezzarina o longarina è di metri 50, la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la lunghezza massima consentita delle ali è di metri 8 la cui misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15; la misura minima consentita delle maglie del sacco è di mm. 13; l'altezza massima consentita della rete è di metri 2. Nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è consentita l'installazione di non più di n. 15 martavelloni o cuculli per la cattura dell'anguilla, del pesce gatto e del siluro nei periodi intercorrenti dal 1° settembre al 31 dicembre, e dal 1° gennaio al 31 maggio per la cattura soltanto del pesce gatto e del siluro.
3. *Bertovello o Bertavello*: l'apertura massima consentita della bocca è di cm. 80; la lunghezza minima consentita del lato delle maglie è di mm. 15. La lunghezza massima consentita dell'attrezzo è di metri 1,50.
4. *Bilancella*: la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10.
5. *Palamite*: il numero massimo consentito di ami per ciascuna palamite è di n. 40. Il numero massimo di palamiti che può essere installato nelle acque del bacino idroelettrico di Alviano è di numero 2 unità.

Tabella C

## ELENCO DEGLI ATTREZZI CONSENTITI PER ESERCITARE LA PESCA DILETTANTISTICA

Acque principali e acque secondarie di categoria B	
1) <i>Bilancella:</i>	la misura massima consentita del lato della rete è di metri 1,50; la misura minima consentita del lato delle maglie è di mm. 10. L'uso della bilancella è consentito su tutte le acque principali e secondarie di categoria B che hanno una larghezza superiore a 3 metri. L'uso della bilancella è consentita solo dalla riva a "piede asciutto" ed a una distanza di metri 40 dalle scale di monta, griglie e simili, macchine idrauliche, sbocchi di canali, cascate naturali ed artificiali, arcate di ponti e sbarramenti. È vietato per la bilancella qualsiasi impianto fisso anche solo temporaneamente nel terreno. È vietato l'uso della bilancella da natante o a strascico. L'uso della bilancella è vietato dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno. Nel lago di Corbara l'uso della bilancella è vietato dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.
2) <i>Canna con o senza mulinello</i>	
3) <i>Tirlindana</i>	
Acque secondarie di categoria A	
1) <i>Canna con o senza mulinello</i>	
2) <i>Tirlindana</i>	l'uso della tirlindana è consentito esclusivamente nel tratto del fiume Velino che scorre nella regione Umbria.

Tabella D

## Elenco delle acque in cui è consentita la pesca notturna dell'anguilla e del pesce gatto anche ai possessori di licenza di tipo B

a) <i>Provincia di Perugia</i>	Tutte le acque principali e secondarie di categoria B.
b) <i>Provincia di Terni</i>	Tutte le acque principali e secondarie di categoria B e fiume Velino dalla diga al ponte della ferrovia.

Tabella E

## EPOCHE DI DIVIETO DI PESCA E LIMITI DI MISURA E DI CATTURA DEI PESCI E ANFIBI.

Specie	Epoche di divieto di pesca	Lunghezza minima pesci	Limiti cattura giornalieri
Anguilla		cm. 35	
Barbo		cm. 20	n. 10
Carpa	dal 1° al 31 maggio	cm. 40	n. 5
Coregone	dal 15 dicembre al 15 gennaio	cm. 30	
Cavedano		cm. 25	n. 10
Latterino	dal 1° aprile al 30 settembre		
Luccio	dal 15 gennaio al 15 marzo	cm. 50	n. 3
Persico reale	dal 15 marzo al 15 aprile	cm. 16	n. 20
Persico reale nel lago di Piediluco	dal 15 marzo al 30 aprile	cm. 16	n. 20
Persico trota	dal 15 aprile al 15 maggio	cm. 20	n. 10
Sandra o lucioperca	dal 15 marzo al 30 aprile		n. 15
Tinca	dal 15 maggio al 15 giugno	cm. 20	n. 10
Trota fario	da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio: durante tale periodo, nelle acque secondarie di categoria A è vietata la pesca a tutte le specie	cm. 22	n. 6
Rane verdi	dal 1° aprile al 31 maggio		n. 30

Regolamento regionale adottato dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 121, quarto comma della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta dell'assessore Bocci nella seduta del 17 ottobre 2001, deliberazione n. 1263.

La commissione di controllo sugli atti della Regione, con nota n. 010898 del 9 novembre 2001, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che all'art. 9 ha disposto l'abrogazione del primo comma dell'art. 125, concernente il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, ha restituito la D.G.R. n. 1263 del 17 ottobre 2001, trasmessa alla commissione stessa prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001.

02R0231

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2001, n. 19.

**Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l'esercizio di interventi sostitutivi - individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - norme in materia di parcheggi pertinenziali - modifiche alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n. 8.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 64 del 3 dicembre 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Procedure per il rilascio della concessione edilizia*

1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza dei sessanta giorni, il responsabile del procedimento formula

una motivata proposta all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi dell'art. 107, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento richiede, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia, se prescritto ed ove tale collegio sia costituito, e quello della commissione edilizia integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale. Qualora queste non si esprimono entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2, ed a redigere una relazione scritta al dirigente competente per materia, indicando le risultanze dell'istruttoria e le proprie valutazioni circa la conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e alle norme che regolano lo svolgimento delle attività edilizie, nonché i motivi per i quali il termine di cui al comma 2 non è stato rispettato.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Il rilascio della concessione edilizia è preceduto, nei casi indicati al comma 3 del presente articolo, da parere obbligatorio e non vincolante della commissione edilizia, se espresso nel termine di cui al comma 2, ovvero, in caso di inutile decorso di quest'ultimo, dalla relazione del responsabile del procedimento, nella fattispecie prevista dal precedente comma 3.

6. Nei comuni che non abbiano incluso la commissione edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le funzioni della commissione stessa sono attribuite al responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

7. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la concessione edilizia è altresì preceduta dal rilascio delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritte. Sino al perfezionamento di tali atti, resta sospeso il termine di cui al comma 2, del presente articolo.

Art. 2.

*Interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività*

1. Possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività:

a) gli interventi edilizi, di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lettere a), b), c), d), e), f);

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della ricostruzione con lo stesso ingombro volumetrico. Ai fini del calcolo dell'ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi sottoposti a concessione, qualora siano specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio;

e) le varianti alle concessioni edilizie che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione;

f) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee;

g) la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole, di cui alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8.

2. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1990, n. 490, la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritta.

3. Al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l'ufficio comunale competente all'esame della stessa comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento.

4. Resta fermo l'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione delle opere da realizzare, ove tale contributo sia dovuto.

5. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero.

6. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma dell'edificio o che determinano un aumento piano volumetrico, che risulti compatibile, con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee è soggetto a concessione edilizia.

7. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purchè tale passaggio sia consentito dalla norma regionale, è soggetto a concessione edilizia.

8. Il mutamento di destinazione d'uso nelle zone agricole - zona E - è sempre soggetto a concessione edilizia.

#### Art. 3.

##### *Aree ricadenti nel demanio marittimo*

1. Nelle aree ricadenti nel demanio marittimo ed attribuite in concessione ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, gli interventi edilizi sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, secondo il rispettivo ambito di applicazione.

2. Alla scadenza della concessione demaniale, le aree di cui al comma 1 dovranno essere sgombrate, a spese del concessionario, dalle opere realizzate, e riconsegnate all'autorità competente.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica, in caso di rinnovo della concessione demaniale, qualora non siano state eseguite opere in difformità della concessione o da quanto indicato nella denuncia di inizio attività.

#### Art. 4.

##### *Interventi sostitutivi*

1. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione edilizia, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al competente organo comunale di adempiere entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente dell'Amministrazione provinciale o della comunità montana per i comuni il cui territorio è interamente montano, il quale, sostituendosi all'Amministrazione inadempiente, nomina, con proprio decreto, entro i quindici giorni successivi, un commissario *ad acta*.

3. Il Commissario *ad acta*, nel termine di trenta giorni dalla nomina, adotta il provvedimento conclusivo del procedimento afferente alla richiesta di concessione edilizia.

4. Il Commissario *ad acta*, nei cinque giorni dalla nomina, richiede il parere della commissione edilizia, ove prescritto dal regolamento edilizio comunale e qualora tale collegio sia costituito, e la relazione dell'ufficio tecnico comunale. Gli organi interpellati trasmettono gli atti di rispettiva competenza entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, il Commissario *ad acta* può acquisire parere, anche rivolgendosi a professionisti esterni all'Amministrazione comunale.

6. Il Commissario *ad acta* richiede, altresì, nello stesso termine previsto al comma 4, il parere della Commissione edilizia integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale; in tal caso, la Commissione edilizia integrata provvede nel termine di dieci giorni.

7. Gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario di cui al presente articolo cadono direttamente a carico del comune interessato.

#### Art. 5.

##### *Piani attuativi dello strumento urbanistico generale in comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione*

1. Nei comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1997, n. 10, ed all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, fino alla adozione del programma medesimo e fatte salve le norme e procedure previste da strumenti territoriali sovracomunali, è consentita l'approvazione di piani attuativi, anche di iniziativa privata, qualora le opere di urbanizzazione primaria, previste negli stessi, siano funzionalmente collegabili a quelle comunali esistenti.

#### Art. 6.

##### *Norme in materia di parcheggi pertinenziali*

1. La realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività.

2. La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta ad autorizzazione gratuita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

3. Nelle zone sottoposte a vincoli dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

4. Dall'inizio dei lavori concernenti la costruzione di parcheggi interrati deve, in ogni caso, essere informata, a cura del Commitente o del Direttore dei lavori, la Soprintendenza per i beni archeologici competente per territorio.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincoli pertinenziali. I relativi atti di cessione sono nulli.

6. Possono avanzare richiesta di autorizzazione alla realizzazione di parcheggi anche imprese e cooperative di produzione e lavoro legittimate ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, a mezzo di atto d'obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente in regime di pertinenzialità i posti auto realizzati ai proprietari di esistenti unità immobiliari.

7. L'autorizzazione gratuita di cui al comma 2, scade decorsi trentasei mesi dal suo rilascio. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 nel termine di trentasei mesi dalla data di scadenza del procedimento autorizzatorio, costituirà, per la relativa parte dell'opera, difformità totale dal titolo autorizzatorio; in tale ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

8. La disciplina prevista dai commi precedenti prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e si applica anche ai parcheggi la cui realizzazione sia già stata autorizzata precedentemente all'entrata in vigore della presente legge; per questi ultimi il termine di trentasei mesi previsto dal comma 7 decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Art. 7.

*Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15*

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale 28 novembre 2000, n. 15, le parole «alla data del 17 ottobre 2000» sono sostituite con le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. All'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 novembre 2000, n. 15, alle parole «preventivamente sanato ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte le parole «e della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Art. 8.

*Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8*

1. Alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il testo dell'art. 9 è eliminato e sostituito dal seguente:

1) la realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente è subordinata alla denuncia di inizio attività;

2) al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento;

3) ove la realizzazione degli impianti serricoli impegni aree gravate dai vincoli di cui al comma 2 del precedente art. 7, la realizzazione degli stessi impianti è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

b) l'art. 11 è abrogato;

c) all'art. 12, comma 1, le parole «l'autorizzazione di cui al precedente art. 9, comma 2, è subordinata, altresì, alla presentazione al Sindaco» sono sostituite dalle parole «la denuncia di inizio attività di cui all'art. 9 va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, anche da»;

d) il comma 2 dell'art. 12 è abrogato;

e) l'art. 13 è abrogato;

f) all'art. 14, comma 1, le parole «senza la prescritta autorizzazione sindacale, o in assenza della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 9» sono sostituite dalle parole «senza la denuncia di inizio attività di cui al precedente art. 9»;

g) l'art. 15 è abrogato.

Art. 9.

*Area Sorrentino - Amalfitana*

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest'ultima.

Art. 10.

*Abrogazione normative e disposizione transitoria*

1. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39 e la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 11.

2. Le istanze di intervento sostitutivo inoltrate al Presidente della giunta regionale e per le quali non è stato nominato il commissario *ad acta* alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmesse ai presidenti delle Amministrazioni provinciali e delle comunità montane competenti.

Art. 11.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

28 novembre 2001

BASSOLINO

02R0020

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2002, n. 1.

**Modifica al terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, concernente: «Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 11 del 18 febbraio 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, è così modificato: dopo le parole «Ai giovani spetta, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti», sostituire le parole «civili non di ruolo dello Stato», con le parole «dell'ente presso il quale prestano servizio dalla data del superamento dell'esame di idoneità».

Art. 2.

La presente legge, per gli effetti della legge regionale 27 aprile 1990, n. 18, non comporta ulteriori oneri a carico della Regione.

La presente legge Regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 8 febbraio 2002

BASSOLINO

02R0263

**REGIONE PUGLIA**

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 18.

**Disciplina del commercio su aree pubbliche.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI****Art. 1.***Ambito di applicazione*

1. Con la presente legge la Regione Puglia disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

3. Le funzioni di vigilanza sull'attuazione della presente legge, con particolare riguardo all'adempimento da parte dei comuni degli obblighi di programmazione e riordino del commercio su aree pubbliche, spettano all'assessorato regionale competente.

4. La giunta regionale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.

**Art. 2.***Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

*a)* per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 114/1998;

*b)* per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'art. 28 comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 114/1998;

*c)* per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;

*d)* per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

*e)* per settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

*f)* per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;

*g)* per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dalla legge n. 59/1963;

*h)* per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della

settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

*i)* per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

*j)* per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

**Art. 3.***Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni*

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

*a)* annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;

*b)* stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore ai sei mesi l'anno.

2. I comuni possono prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato *A* della presente legge.

4. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche soggetti iscritti nel registro delle imprese.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle manifestazioni.

**Art. 4.***Requisiti per l'esercizio dell'attività*

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano la loro vendita.

3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi.

4. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

TITOLO II  
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5.

*Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A*

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione;

2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori Regione;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 6.

*Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A*

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i comuni fanno pervenire all'assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel *Bollettino ufficiale* e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute ai comuni fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;

c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal comune e indicati nel bando.

5. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali

intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 5, comma 4.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciata dai comuni, secondo propri criteri e modalità le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

a) ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;

b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Art. 7.

*Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A*

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reinstatazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 8.

*Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B*

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone dal comune in cui ha sede legale la società. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.

2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definita all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni, fissato dal comune stesso.

5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai comuni 2, 3 e 4 dell'art. 7.

#### Art. 9.

##### *Revoca e sospensione delle autorizzazioni*

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;

c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998. La sospensione è disposta dal comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

### TITOLO III

#### PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### Art. 10.

##### *Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche*

1. La determinazione dell'ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni di tipo A è operata dai comuni, tenuto conto delle caratteristiche del proprio tessuto economico, promuovendo un equilibrato rapporto tra l'offerta costituita dai mercati e dalle fiere e quella della rete distributiva al dettaglio.

2. È facoltà della giunta regionale, acquisendo il parere dell'ANCI e sentite le associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, in relazione all'evolversi del settore del commercio su aree pubbliche:

a) emanare criteri, anche consistenti in parametri numerici, per la definizione del rapporto di cui al comma 1;

b) intervenire con i provvedimenti autoritativi di ampliamento dimensionale dei mercati per rimuovere eventuali gravi e persistenti ostacoli alla concorrenza.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B, la giunta regionale può determinare una percentuale massima delle autorizzazioni che i comuni possono rilasciare annualmente, con riferimento al numero delle autorizzazioni già rilasciate.

#### Art. 11.

##### *Istituzione di nuovi mercati e fiere*

1. Prioritariamente, rispetto all'istituzione di nuove fiere o mercati, i comuni:

a) promuovono il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di quelli già esistenti compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale;

b) prevedono, ove possibile, l'aumento della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati e, in particolare, promuovono anche la creazione di mercati giornalieri.

2. In deroga al disposto del comma 1, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa:

a) nei comuni del tutto privi di mercato;

b) nelle maggiori frazioni e nuclei abitati dei comuni, con almeno mille abitanti privi di mercato e distanti dal capoluogo comunale.

3. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei comuni contermini.

4. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i comuni tengono conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;

f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;

g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire almeno la dimensione minima di mq 32 per posteggio.

5. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.

6. I comuni possono istituire fiere o mercati specializzati, solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

#### Art. 12.

##### *Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati*

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;

e) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente nell'ambito del piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 13 e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art. 6.

3. Lo spostamento di mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.

4. Il disposto del comma precedente non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo di mercati;

c) alla variazione di data di svolgimento.

5. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 4, tenuto conto dell'opportunità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.

6. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il comune, avendo garantito nelle forme più idonee adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 4.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

8. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese.

#### Art. 13.

##### *Piani comunali per il commercio sulle aree pubbliche*

1. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

2. Il piano, comprendente le determinazioni comunali di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e sviluppo dei centri storici e contiene, in particolare:

a) la ricognizione di fiere e mercati esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;

b) le determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero e ampiezza dei posteggi;

c) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;

d) la definizione di eventuali priorità integrative;

e) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori;

f) le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 6, comma 7, lettera b), della presente legge e produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;

g) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

h) l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

i) la determinazione degli orari di vendita;

j) le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114/1998;

k) la ricognizione e il riordino delle concessioni di posteggio;

l) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'art. 28, comma 17 del decreto legislativo n. 114/1998.

3. I comuni emanano regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono obbligatori per le fiere con oltre cento posteggi e per i mercati con oltre cinquanta posteggi.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o da determinate condizioni o in particolari orari.

7. La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le fiere e mercati per i quali è obbligatorio anche un apposito regolamento, solamente attraverso la specifica individuazione dei posteggi da esso operata.

#### Art. 14.

##### *Adeempimenti nei confronti dell'osservatorio regionale del commercio*

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'osservatorio regionale del commercio, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, i comuni trasmettono all'assessorato regionale competente:

a) copia dei piani per il commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;

b) una relazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o previsti;

c) un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia A che B rilasciate nel corso dell'anno precedente e complessivamente in esame.

TITOLO IV  
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 15.

*Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere*

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.

3. Qualora in un comune, nell'arco dell'anno solare, si svolgono più fiere o sagre, l'operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse.

4. I comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c) altri criteri sussidiari disposti dal comune;
- d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

5. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

6. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.

Art. 16.

*Assegnazione temporanea di posteggi*

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati.

2. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 7, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 2.

Art. 17.

*Computo delle presenze*

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

Art. 18.

*Orari del commercio su aree pubbliche*

1. I comuni stabiliscono gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;

b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;

c) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.

2. È consentita, previo parere delle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

3. Fatto salvo il disposto del comma 2, qualora un mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo.

4. I comuni, per motivo di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.

5. Relativamente al commercio in forma itinerante, i comuni possono disporre il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, nonché relativamente a tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

TITOLO V

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PARTICOLARI

Art. 19.

*Aree demaniali e marittime*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste.

Art. 20.

*Autostrade, stazioni e aeroporti*

1. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

2. Il permesso di cui al comma 1 deve risultare da atto scritto datato o sottoscritto dal soggetto autorizzante.

Art. 21.

*Aree private messe a disposizione*

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.

2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il comune.

3. Il comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

*Adempimenti dei comuni*

1. Fino alla data di approvazione da parte del comune del piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 13:

- a) non possono essere rilasciate nel comune nuove autorizzazioni di tipo A;
- b) non possono essere istituiti o ampliati di numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati;
- c) non possono essere operate ripartizioni dei posteggi per merceologia.

2. Decorso il termine di centottanta giorni previsto all'art. 13, comma 1, senza che il comune abbia approvato la deliberazione di riordino del settore, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 28, comma 18, del decreto legislativo n. 114/1998, provvede, in via sostitutiva, all'adozione delle misure necessarie, anche a mezzo della nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 23.

*Conversione delle autorizzazioni*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) I comuni in cui sono localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su posteggio in tante autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114/1998 quante sono le concessioni di posteggio già rilasciate;
- b) I comuni di residenza o sede legale degli operatori della Regione convertono d'ufficio le autorizzazioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma itinerante nelle nuove autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114/1998.

2. La conversione d'ufficio comporta l'annotazione sull'autorizzazione delle caratteristiche merceologiche di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998 e dei titoli di priorità.

3. I comuni inviano agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione, invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con contestuale deposito dell'originale.

4. Fino a che le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state convertite, esse conservano integralmente la loro validità.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la conversione di eventuali autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, senza necessità di operare la conversione intermedia nei titoli previsti dalla legge n. 112/1991.

Art. 24.

*Sanzioni*

1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, è punito ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998.

2. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella deliberazione comunale di cui all'art. 13, è assoggettato alle sanzioni previste, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998.

3. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 22 e 29 del decreto legislativo n. 114/1998 per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore dei comuni di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 3 milioni:

a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6;

b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al comune nel termine di trenta giorni previsto all'art. 7, comma 6 e all'art. 8, comma 5;

c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'art. 3, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni disposte ai sensi dell'art. 13, comma 6;

d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'art. 18, comma 5;

e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'art. 23, comma 3.

Art. 25.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 2 maggio 1995, n. 30 «disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche» è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 luglio 2001

FITTO

ALLEGATO A

CATEGORIE MERCEOLOGICHE UTILIZZABILI PER LA RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E NEI MERCATI

- 1) alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni;
- 2) prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese;
- 3) frutta e verdura;
- 4) pesci, crostacei e molluschi;
- 5) pane, pasticceria e dolci;
- 6) bevande;
- 7) cosmetici e articoli di profumeria;
- 8) prodotti tessili, biancheria;
- 9) articoli di abbigliamento e pellicceria;
- 10) accessori dell'abbigliamento;
- 11) calzature e articoli in cuoio;
- 12) mobili, articoli di illuminazione;
- 13) casalinghi;
- 14) elettrodomestici, radio tv;
- 15) dischi, musicassette e strumenti musicali;
- 16) ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico-sanitari e da costruzione;
- 17) libri, giornali, cartoleria;
- 18) fiori e piante;
- 19) animali e articoli per l'agricoltura;
- 20) accessori per auto-moto-cicli;
- 21) prodotti dell'artigianato tipico pugliese;
- 22) altri prodotti.

02R0161

## LEGGE REGIONALE 25 luglio 2001, n. 19.

**Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - art. 26.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25 luglio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO  
DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Al fine di disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, censisce le aree, le zone e i nuclei industriali già esistenti sul territorio regionale per individuare, con la partecipazione degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale decreta lo scioglimento degli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e contestualmente nomina un commissario e due sub-commissari, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun consorzio, i quali assumono, per la durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi.

3. Gli organi straordinari dei consorzi come sopra costituiti, coordinati mediante periodiche conferenze promosse dall'assessore all'industria, commercio e artigianato con la partecipazione di altre pubbliche amministrazioni ed enti interessati, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1:

a) provvedono alla ricognizione del patrimonio proponendo, ove necessaria, l'adozione di atti di competenza regionale o di altre pubbliche amministrazioni ed enti interessati;

b) rilevano l'ammontare delle attività e delle passività;

c) censiscono le aree assegnate e non utilizzate, nonché gli opifici e stabilimenti inattivi;

d) determinano i criteri di riparto a carico delle aziende insediate dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a servizio delle stesse, fissando le relative modalità di riscossione;

e) determinano i canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal consorzio;

f) adottano i diversi regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività del consorzio.

## Art. 2.

1. I commissari e i revisori di cui all'art. 1 sono designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria, commercio e artigianato.

2. Il presidente della giunta regionale con il decreto di nomina individua il revisore effettivo, il quale assume le funzioni di presidente del collegio.

In caso di mancata designazione, lo stesso presidente della giunta regionale esercita il potere sostitutivo entro il termine indicato all'art. 1, comma 2, della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 25 luglio 2001

FITTO

02R0162

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**  
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**  
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**  
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**  
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**  
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**  
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**  
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**  
Via Villaermosa, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**  
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**  
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFOGLIO**  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili*

	Euro		Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .....	271,00	- annuale .....	56,00
- semestrale .....	154,00	- semestrale .....	35,00
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .....	222,00	- annuale .....	142,00
- semestrale .....	123,00	- semestrale .....	77,00
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale .....	61,00	- annuale .....	586,00
- semestrale .....	36,00	- semestrale .....	316,00
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale .....	57,00	- annuale .....	524,00
- semestrale .....	37,00	- semestrale .....	277,00
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale .....	145,00		
- semestrale .....	80,00		

*Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> .....	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> .....	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	5,00

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	253,00
Abbonamento semestrale .....	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,85

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	175,00
Volume separato .....	17,50

#### TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga .....	7,95

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 6 1 5 \*

€ 1,60